Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma – Sabato 25 febbraio** — **Numero 47**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 80

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla **Gazzetta ufficiale**, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 140 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1210, relativa alla assunzione da parte dello Stato del dazio di consumo nel comune di Venezia con Murano;

Visto il Nostro decreto-legge 12 novembre 1921, numero 1590, che ha apportato alcune modificazioni alla legge predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale dell'Amministrazione daziaria comunale di Venezia riconosciuto idoneo al passaggio in servizio dello Stato dalla Commissione di cui all'art. 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1210, sarà nominato a coprire i posti stabiliti per ciascun grado dall'articolo stesso, entro il limite dei posti medesimi, nel modo seguente:

a) il grado di ispettore principale sarà assegnato al segretario ed al ragioniere;

b) il grado di contabile capo sarà assegnato al più anziano dei ricevitori;

c) il grado di ispettore sarà assegnato al revisore, ai ricevitori ed ai più anziani di grado fra i sottocapi d'ufficio e comandanti di reparto;

d) il grado di primo ufficiale o primo contabile sarà assegnato ai sottocapi di ufficio e comandanti di reparto che non avranno trovato collocamento nel grado di ispettore, al contabile, ed agli assistenti aventi maggiore anzianità di grado;

e) il grado di ufficiale o contabile sarà assegnato agli assistenti che non avranno trovato collocamento nel grado di cui alla lettera *d*);

f) il grado di commesso sarà assegnato dapprima ai brigadieri, quindi ai sottobrigadieri, in seguito alle guardie, e da ultimo all'inserviente del corpo daziario di vigilanza.

Art. 2.

Agli effetti dell'assegnazione dello stipendio al per-

sonale nominato secondo l'articolo precedente nel ruolo dell'Amministrazione governativa del dazio di consumo, stabilito dalle tabelle *B* e *C* annesse al R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 12, modificato dall'articolo 5 della legge 21 agosto 1921, n. 1210, sarà considerato come trascorso nel nuovo grado a ciascun funzionario assegnato, il periodo di servizio prestato nell'Amministrazione daziaria e riconosciuto dal comune di Venezia:

a) per il segretario, dalla nomina ad impiegato di concetto;

b) per il ragioniere, dalla nomina a capo contabile;

c) per il revisore, i ricevitori, i sottocapi d'ufficio, i comandanti di riparto ed il contabile, dalla nomina al grado attualmente coperto;

d) per gli assistenti nominati ufficiali o contabili, dalla nomina ad assistente;

e) per i brigadieri, sottobrigadieri, le guardie e l'inserviente, dalla data di ammissione nel corpo daziario di vigilanza.

Sarà considerata invece come nomina a nuovo grado quella degli assistenti che conseguiranno la nomina a primo ufficiale o primo contabile.

Il personale di cui trattasi sarà collocato nel ruolo unico del personale daziario in gestione governativa secondo la data del decreto di nomina.

Art. 3.

Gli impiegati ed agenti dell'Amministrazione daziaria comunale di Venezia, dalla data del loro passaggio alla dipendenza dello Stato, diventano impiegati governativi, epperò sono sottoposti alle disposizioni del testo unico delle leggi sullo Stato degli impiegati civili approvate con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e del regolamento generale per la sua esecuzione approvato con R. decreto 24 detto mese ed anno, n. 756, nonchè alle disposizioni della legge 9 luglio 1911, numero 675, che ha approvato i ruoli organici del personale delle Amministrazioni daziarie di Roma e Napoli, delle leggi 25 giugno 1913, n. 715, e 12 luglio 1917, n. 1142, nonchè dei RR. decreti 2 ottobre 1919, n. 1806, e 16 gennaio 1921, n. 12, che modificarono ed aggiunsero nuove disposizioni alla legge anzidetta, e del regolamento per il personale delle dette due Amministrazioni, approvato con R. decreto 4 dicembre 1913, n. 1530, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Sono pure applicabili al personale suddetto le disposizioni di cui all'articolo 258 del regolamento generale sui dazi di consumo approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 455, per quanto concerne il trattamento di pensione agli impiegati ed alle loro vedove.

Art. 4.

Gli impiegati che, a norma dell'articolo primo, saranno assegnati ai posti di contabile capo, primo contabile e contabile, dovranno, nei modi e nei termini di tempo prescritti dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e da quello speciale per il personale del dazio consumo di Roma e Napoli, approvato con Regio decreto 4 dicembre 1913, n. 1530, prestare una cauzione come appresso:

Contabile capo L. 12.000.
Primi contabili L. 8000.
Contabili L. 6000.

In caso di mancata prestazione della malleveria saranno applicate le disposizioni penali di cui all'art. 5 del regolamento 4 dicembre 1913, n. 1530.

Art. 5.

Le indennità di giro agli ispettori principali, al direttore superiore della dogana, all'intendente di finanza e al direttore generale delle dogane ed imposte indirette, sono rispettivamente stabilite nella stessa misura di quelle attualmente in vigore nelle gestioni daziarie governative di Roma, Napoli e Palermo.

Le indennità di funzioni di cui all'art. 8 delle disposizioni generali e transitorie annesse al R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806, sono stabilite nella stessa misura di quelle assegnate al personale delle predette gestioni.

Le altre indennità per spese d'ufficio ai capi d'ufficio, per maneggio di denaro al contabile capo, ai primi contabili ed ai contabili, per servizio notturno, per prolungamento di orario e per località disagiate al personale, saranno stabilite con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 6.

Dal giorno in cui sarà assunta dallo Stato la gestione governativa del dazio consumo di Venezia con Murano, cesseranno di aver vigore i regolamenti municipali, del personale, nonchè i regolamenti speciali per l'esazione dei dazi, fatta eccezione di quello per la riscossione dei dazi sul gas luce e sull'energia elettrica.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore a partire dal giorno in cui la gestione daziaria di Venezia con Murano sarà assunta dall'Amministrazione dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 145 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Vista la legge 22 giugno 1874, n. 1962, sulla contabilità della Amministrazione del Fondo per il culto;

Visto che il fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in lire centomila (L. 100.000) nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1921-922 è disponibile per l'intero importo;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al cap. n. 48 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1921-922 è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire quarantamila (L. 40.000) da portarsi in aumento al cap. n. 9. « Compensi per lavori straordinari nell'Amministrazione centrale dello stato di previsione medesimo ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduto il decreto 30 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1922, col quale si bandisce un concorso per il conferimento di due borse di studio presso la clinica per le malattie professionali in Milano e di due borse di studio presso l'Istituto per malattie da lavoro e da infortunio in Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia presso una delle Università o presso uno degli Istituti superiori del Regno, i quali abbiano conseguito la laurea nell'ultimo quinquennio, ed in ogni caso non anteriormente alla sessione estiva del 1917.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare, o per mezzo delle prefetture della rispettiva Provincia, o direttamente, una domanda in carta bollata da lire due, al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale (Direzione generale della previdenza sociale) entro il 31 agosto 1922.

Nella domanda l'aspirante dovrà espressamente dichiarare per quale dei due Istituti intende concorrere. La domanda medesima dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana, debitamente vidimato dal presidente del tribunale del luogo di domicilio del concorrente;

2° certificato penale di data non anteriore al 1° giugno 1922

3° diploma originale di laurea;

4° certificato degli studi compiuti con la indicazione delle classificazioni riportate nei singoli esami.

È in facoltà degli aspiranti di presentare tutti gli altri titoli che possedessero in ordine alla propria attività scientifica o professionale. La domanda sarà altresì accompagnata da un elenco in carta libera e in doppio esemplare, dei titoli, delle pubblicazioni e degli altri documenti prodotti e contenere l'esatta indicazione della dimora del concorrente per la restituzione dei documenti stessi.

Art. 2.

Per la giudicazione per le borse di studio sarà costituita dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale una Commissione composta di cinque membri: le decisioni saranno prese a maggioranza di voti con l'intervento di tutti i membri della Commissione. Il giudizio della Commissione è inappellabile.

La Commissione medesima compilerà una relazione dei propri lavori con la graduatoria per merito dei concorrenti e la trasmetterà al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 3.

Gli aspiranti che conseguiranno le borse di studio messe a concorso godranno dell'assegno mensile ad esse connesso per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1923, previa la presentazione, alla scadenza di ciascun mese, del certificato di cui al 3° comma del art. 2 del decreto 30 gennaio 1922.

Art. 4.

Della giudicazione delle borse di studio il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale darà notizia non oltre il 31 ottobre 1922 ai vincitori del concorso i quali dovranno dichiarare, entro il termine di 15 giorni, se intendono prendere parte al corso. Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, in caso di rifiuto o di mancata dichiarazione, rivolgerà eguale invito ai concorrenti successivamente classificati nella graduatoria generale.

Analoga comunicazione verrà data ai direttori degli Istituti interessati, i quali parteciperanno al Ministero medesimo, non oltre il 15 gennaio 1923, l'avvenuta iscrizione ai corsi dei titolari delle borse.

Art. 5.

Gli aspiranti ai quali saranno conferite le borse di studio dovranno assumere presso l'Istituto al quale avranno dichiarato di volere essere addetti, e senza pregiudizio dell'obbligo della frequenza a tutte le lezioni, le funzioni di assistente ai corsi teorici e sperimentali, disimpegnando altresì le mansioni e gli incarichi di ordine scientifico - didattico che potessero essere loro conferiti dal direttore dell'Istituto medesimo.

Art. 6.

Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, agli effetti di cui al 4ª comma dell'art. 2 del decreto 30 gennaio 1922, e limitatamente ai titolari delle borse di studio, delegherà, di concerto con la Direzione dell'Istituto, un proprio funzionario a rappresentarlo nella Commissione di esami finali, con diritto di voto nell'assegnazione della classificazione. Il Ministero pre-

desimo si riserva la facoltà di pubblicare, con diritto di precedenza, le memorie di cui al citato articolo, le quali venissero ritenute meritevoli del premio ivi previsto e di conferire, nei limiti della somma stabilita nell'art. 2 del decreto 30 gennaio 1922, assegni d'incoraggiamento per quelle che non fossero ritenute meritevcli di speciale considerazione.

Gli autori delle memorie pubblicate hanno diritto di richiedere al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale che siano ad essi rilasciati gli estratti delle rispettive memorie in numero non superiore a cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 febbraio 1922.

Il ministro
BENEDUCE.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduto il decreto 30 gennaio 1922, registrato alla Corte dei conti addì 4 febbraio 1922, col quale si bandiscono concorsi per studi inerenti alle assicurazioni sociali;

Decreta:

Art. 1.

I concorsi per le memorie sui temi stabiliti nell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 gennaio 1922, si chiudono il 31 ottobre 1922, le memorie che risulteranno spedite dopo la data predetta non saranno ammesse al concorso.

Art. 2.

Le memorie debbono essere spedite in piego raccomandato, con ricevuta di ritorno, al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale (Direzione generale della previdenza); di ciascuna memoria debbono essere inviati tre esemplari a stampa o dattilografati. Le memorie saranno trasmesse in busta chiusa, senza intestazione, contrassegnata da un motto e con la dicitura: « Concorsi banditi col decreto Ministeriale 30 gennaio 1922 » seguita dall'indicazione di « tema I » o « tema II » o « tema III » o « tema IV », in corrispondenza alla numerazione dei temi stabilita col precitato decreto; in altra busta chiusa, a parte, contrassegnata dallo stesso motto, saranno indicati il cognome, nome ed indirizzo del concorrente.

Art. 3.

Per l'assegnazione dei premi sarà costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale una giuria composta di sette membri: la giuria potrà costituire nel proprio seno dei Comitati per l'esame delle memorie presentate su ciascun tema: ma l'assegnazione dei premi dovrà essere fatta in seduta plenaria della giuria. Le decisioni sono presë a maggioranza di voti con l'intervento di tutti i membri della giuria.

Art. 4.

Le buste contenenti le indicazioni dei nomi dei concorrenti saranno aperte solo dopo che saranno stabilite le memorie premiate e limitatamente ai concorrenti premiati: le buste con i nomi dei concorrenti non premiati non saranno aperte salvo che per quei concorrenti che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 5.

I premi sono indivisibili e devono essere assegnati soltanto a quei concorrenti che presentino lavori nei quali la trattazione dei temi sia completamente soddisfacente. Il giudizio della giuria è inappellabile.

La giuria compilerà una relazione dei propri lavori con l'elenco dei premiati e la trasmetterà al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, il quale provvederà per il pagamento dei premi.

Art. 6.

Le memorie premiate e le altre ritenute meritevoli di particolare considerazione della giuria, queste ultime quando vi sia il consenso dell'autore, saranno pubblicate a cura del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, insieme alle relazioni della giuria. Gli autori le cui memorie siano state pubblicate, hanno diritto di richiedere al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale che siano ad essi rilasciati gli estratti delle rispettive memorie in numero non superiore a cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 febbraio 1922.

Il ministro
BENEDUCE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

Caturani Antonio, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'11 maggio 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 19 novembre 1921:

Mancini Edoardo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° gennaio 1922.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	182 24	Dinari	—
Londra	88 26	Corone jugoslave	—
Svizzera	393 85	Belgio	—
Spagna	318 —	Olanda	—
Berlino	9 44	Pesos oro	—
Vienna	0 625	Pesos carta	—
Praga	37 50	New York	20 04

Oro . . . . . . 386 67.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	73 75	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	78 15	—